

25043-17



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da

GIACOMO FUMU - Presidente -

GEPPINO RAGO

ANDREA PELLEGRINO - Relatore -

FABIO DI PISA

VINCENZO TUTINELLI

ha pronunciato la seguente

Sent. n. 1247 sez.

PU - 27/04/2017

R.G.N. 40665/2016

in caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:

disposto d'ufficio

a richiesta di parte

imposto dalla legge

CANCELLIERE

Claudia Pignatelli

SENTENZA

sul ricorso proposto nell'interesse di MS , n. a Nicotera il X '1952, rappresentato e assistito dall'avv. Arnaldo Milanese di fiducia, avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano, seconda sezione penale, n. 4987/2014, in data 03/05/2016;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea Pellegrino;
udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale dott. Massimo Galli che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio da rideterminarsi in giorni quaranta di reclusione.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 03/04/2013, la Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado, all'esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Monza, sezione

distaccata di Desio, in data 04/12/2008, riduceva la pena inflitta a **SM** nella misura di mesi due di reclusione ed euro 100,00 di multa per il reato di cui all'art. 12 sexies l. n. 898/1970 commesso in danno dell'ex coniuge **CS**, riducendo altresì l'importo della provvisoria liquidata in primo grado nella misura di euro 3.500,00.

2. Avverso detta pronuncia, veniva proposto, nell'interesse di **SM**, ricorso per cassazione che, con sentenza n. 982/2014, annullava la pronuncia in questione esclusivamente in punto determinazione della pena (giusto l'insegnamento delle Sezioni Unite – sent. n. 23866 del 31/03/2013, Rv. 255269, secondo cui, nel reato di omessa corresponsione dell'assegno divorzile previsto dall'art. 12 sexies della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 21 della legge 6 marzo 1987, n. 74, il generico rinvio, "*quoad poenam*", all'art. 570 cod. pen. deve intendersi riferito alle pene alternative previste dal comma primo di quest'ultima disposizione), rigettando nel resto il ricorso.

3. Con successiva sentenza in data 03/05/2016, la Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, rideterminava la pena nella misura di mesi due di reclusione, con conferma nel resto.

4. Avverso detta sentenza, nell'interesse di **SM**, viene proposto ricorso per cassazione lamentando vizio di motivazione (primo motivo) e violazione di legge (secondo, quarto e quinto motivo) in relazione all'operato trattamento sanzionatorio ed ulteriore violazione di legge (terzo motivo) in relazione alla mancata diminuzione di pena conseguente al rito abbreviato.

4.1. Assume il ricorrente come la Corte territoriale abbia scelto di irrogare la pena detentiva e di commisurare in concreto quella base in mesi tre di reclusione sulla scorta della mera "non episodicità" della condotta ovvero sulla base di considerazioni d'equità inesprese, ciò che però non appare sufficiente a giustificare l'uso del ricordato potere discrezionale. D'altro canto, la motivazione adottata dal giudice di rinvio appare altresì contraddittoria posto che, da una parte, il giudice applica la pena detentiva a discapito di quella pecuniaria e, dall'altra, individua una duplice circostanza (stato di disoccupazione e versamento di quattro mensilità nel corso del 2007)

che ritiene permettere l'applicazione di una pena finale prossima al minimo edittale che, invece, avrebbe dovuto condurre, con maggior coerenza, ad irrogare la pena pecuniaria. Sconcertante è poi, per il ricorrente, che lo stato di disoccupazione dell'imputato, sia stato ritenuto dal primo giudice d'appello non costituire una situazione di oggettiva impossibilità assoluta ad adempiere, mentre il medesimo stato di disoccupazione – peraltro cessato nell'attualità – sia stato considerato dal giudice di rinvio un elemento sufficiente a determinare pressochè nel minimo la pena detentiva, ma comunque ostativo per la sostituzione della medesima con una pena pecuniaria.

4.2. Si evidenzia, infine, come la Corte d'appello avesse dimenticato di applicare la diminvente per il rito, che, sulla base dei parametri di calcolo adottati, avrebbe dovuto comportare la previsione di una pena finale di mesi uno e giorni dieci di reclusione e non di mesi due di reclusione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato esclusivamente con riferimento al terzo motivo di doglianza e, come tale, s'impone la riduzione della pena inflitta al ricorrente; nel resto il ricorso si profila inammissibile.

2. La tipologia e la stretta correlazione tra le censure proposte nel primo, nel secondo, nel quarto e nel quinto motivo di ricorso consentono una loro trattazione unitaria che non può non condurre ad un giudizio di loro manifesta infondatezza.

2.1. Rileva il Collegio come la statuizione in punto trattamento sanzionatorio con riferimento alla specie di pena applicata sia del tutto congrua e priva di vizi logico-giuridici. Nella comparativa valutazione delle evidenziate circostanze di fatto di segno opposto (precarie condizioni economiche dell'imputato a ragione della mancanza di attività lavorativa, con conseguenziale giudizio prognostico negativo da un lato; avvenuto versamento di quattro mensilità dell'assegno divorzile nell'anno 2007), la Corte territoriale ha ritenuto equo applicare la pena detentiva seppur in modo assai contenuto, partendo da una base edittale di mesi tre di reclusione.

2.2. Manifesta infondatezza involge anche la censura in punto mancata conversione della pena detentiva in quella pecuniaria

sostitutiva.

2.2.1. Come è noto, la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., prendendo in esame, tra l'altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato (Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni, Rv. 263558).

2.2.2. Peraltro, la medesima giurisprudenza di legittimità riconosce che la sostituzione delle pene detentive brevi è consentita anche in relazione a condanna inflitta a persona in condizioni economiche disagiate, poiché la prognosi di inadempimento, ostativa alla sostituzione in forza dell'art. 58, secondo comma, l. 24 novembre 1981 n. 689, si riferisce soltanto alle pene sostitutive di quella detentiva accompagnate da prescrizioni, ossia alla semidetenzione e alla libertà controllata (cfr., Sez. 3, n. 17103 del 08/03/2016, Bolognini, Rv. 266639; nello stesso senso, Sez. U, n. 24476 del 22/04/2010, Gagliardi, Rv. 247274).

2.3. Fermo quanto precede, rileva il Collegio come la valutazione discrezionale compiuta dalla Corte territoriale per escludere il beneficio della conversione della pena detentiva sia del tutto congrua e priva di vizi logico-giuridici, avendo i giudici di merito evidenziato come la condizione di disoccupato dell'imputato, valutata in uno alla personalità dello stesso (più volte inadempiente agli obblighi pecuniari verso la ex coniuge) impedisca di ritenere che il Mileto possa essere in condizione di adempiere.

3. Fondato è invece il terzo motivo di gravame.

Nella determinazione della pena finale, la Corte d'appello dimentica di operare la diminuzione per il rito: invero, alla pena base di mesi tre di reclusione, la Corte si limita ad applicare la diminuzione di un terzo per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, pervenendo a fissare la pena finale in mesi due di reclusione. Invero, detta pena (non finale), andava a sua volta ulteriormente ridotta di un terzo (nella misura di giorni venti) in conseguenza dell'ammissione dell'imputato al rito abbreviato, con conseguente determinazione della pena finale in mesi uno e giorni dieci di reclusione.

Trattandosi di riduzione fissa e predeterminata che non

comporta alcun margine di valutazione discrezionale, a tale operazione può provvedere questa Suprema Corte previo annullamento senza rinvio della sentenza impugnata *in parte qua*.

4. Da qui l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio che determina in mesi uno e giorni dieci di reclusione e la declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto. Il ricorrente va esonerato dalla condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione a favore della Cassa delle ammende per il parziale accoglimento del ricorso. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità o gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio che determina in mesi uno e giorni dieci di reclusione; dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità o gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il 27/04/2017.

Il Consigliere estensore
Andrea Pellegrino



Il Presidente
Giacomo Fumu



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
SECONDA SEZIONE PENALE

IL 19 MAG. 2017



CANCELLIERE
Claudia Pierelli

